



COMUNE DI VERDELLO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 21 Marzo 2023

Sommario

Art. 1.....	2
Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2.....	2
Requisiti di assegnazione.....	2
Art. 3.....	2
Criteri generali e modalità di assegnazione	2
Art. 4	3
Durata dell'assegnazione e spese.....	3
Art. 5.....	3
Riscossione del canone.	3
Art. 6.....	4
Conduzione degli appezzamenti di terreno.	4
Art.7.....	4
Divieti agli assegnatari.....	4
Art. 8	5
Rappresentanti degli assegnatari e Comitato di Gestione.	5
Art. 9.....	6
Manutenzione straordinaria.....	6
Art. 10	6
Revoca dell'assegnazione.....	6
Art, 11	6
Decadenza	6
Art. 12	6
Vigilanza.....	6
Art. 13	7
Responsabilità.....	7
Art 14	7
Norme in deroga.	

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la revoca e la vigilanza degli orti urbani ad uso familiare realizzati dal Comune di Verdello.

Art. 2

Requisiti di assegnazione

Per avere diritto all'assegnazione di ogni appezzamento di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di Verdello;
- Essere in grado di procedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

Non hanno diritto all'assegnazione i richiedenti che hanno in gestione altri orti da parte di Pubbliche Amministrazioni o di privati.

Art. 3

Criteri generali e modalità di assegnazione

Per ottenere un appezzamento di terreno gli interessati dovranno presentare domanda scritta secondo la procedura di assegnazione che verrà resa nota attraverso avviso da pubblicare per dieci giorni all'albo online e da affiggere alle bacheche comunali.

Possono essere richieste al massimo due particelle di terreno per ogni utilizzatore.

E' compito dell'ufficio comunale preposto predisporre l'avviso, verificare la documentazione prevista e redigere la graduatoria dei concessionari che avrà durata triennale decorrente dalla data della sua approvazione.

L'assegnazione verrà effettuata mediante un provvedimento di concessione in uso gratuito secondo le norme del codice civile in materia di utilizzazione dei beni assegnati in comodato.

Coloro che avessero in corso la concessione di un orto comunale potranno presentare richiesta di rinnovo della concessione in essere e per questi varrà il diritto di prelazione, fermo restando la verifica dei requisiti di cui all'art. 2.

Qualora il numero di domande superasse il numero degli appezzamenti disponibili, gli assegnatari saranno individuati nella graduatoria redatta secondo:

- Pensionati e persone che non esercitano alcuna attività lavorativa e che abbiano raggiunto la maggiore età (disoccupati e inoccupati, studenti);
- L'ordine cronologico di presentazione delle domande all'ufficio protocollo comunale.

In caso di appezzamenti non assegnati, anche a termine di graduatoria, è possibile l'assegnazione a persone che non rientrino nei requisiti di cui all'art.2.

Gli appezzamenti che si rendessero successivamente disponibili per revoca o disdetta verranno concessi secondo l'ordine della graduatoria: in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza.

Qualora si verifichi un cambio di residenza il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio competente; in caso di irreperibilità del richiedente per cambio di residenza il nominativo viene automaticamente escluso dalla graduatoria.

Art. 4

Durata dell'assegnazione e spese

La concessione in uso gratuito ha durata triennale, rinnovabile con apposito atto previa conferma dei requisiti richiesti. Al fine di consentire al concessionario di predisporre secondo i tempi naturali la preparazione del terreno, l'anno di concessione si intende dal 1 novembre al 31 ottobre. È fatta salva la facoltà per l'assegnatario di anticipata rinuncia comunicata in forma scritta entro il 15 giugno di ogni anno presso l'ufficio di competenza. La richiesta di un nuovo appezzamento, se disponibile, va presentata entro il 15 giugno di ogni anno e verrà presa in considerazione solo se si renderà libero per disdetta/revoca/decadenza di un appezzamento in precedenza occupato.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto dal presente bando.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di pagare un canone annuo forfettario in un'unica rata di 40 euro entro la data del 1 Giugno. Il canone di contribuzione forfettario copre i costi ordinari di gestione e gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.10.

La fornitura dell'acqua sarà a carico del Comune. Nella stagione invernale sarà preclusa la fornitura di acqua.

Oltre alla contribuzione alle spese generali il Comune, al fine di incentivare un uso corretto dell'acqua, addebiterà il pagamento dei consumi qualora la bolletta ecceda l'importo complessivo del canone annuo incassato dal Comune e più precisamente sarà addebitata solo la quota parte di bolletta eccedente il canone incassato nell'anno dal Comune.

La quota verrà suddivisa per il numero di orti, addebitando equamente l'importo tra i conduttori, indipendentemente dal reddito degli stessi.

Art. 5

Riscossione del canone

Il canone di concessione è confermato o modificabile dalla Giunta Comunale. Per ogni anno di assegnazione (1 novembre - 31 ottobre) il canone di concessione è fissato con delibera di Giunta Comunale.

Il canone annuo di cui all'art. 5 deve essere versato al Comune presso l'ufficio di competenza entro il 1 giugno dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Il pagamento effettuato oltre il 1 Giugno comporta un aggravio di spese forfettario di € 20 aggiuntive al canone dovuto, a titolo di mora.

Il mancato versamento del canone moratorio di cui sopra entro i 15 giorni successivi dalla data indicata per la scadenza comporta l'automatica decaduta dell'assegnazione, che verrà tempestivamente comunicata all'interessato.

Nei casi di prima assegnazione è dovuto l'importo complessivo di tutto l'anno solare, da corrispondersi prima della stipula del contratto; non vengono previste riduzioni.

Art. 6

Conduzione degli appezzamenti di terreno

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni, nonché occuparsi della manutenzione ordinaria;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione degli orti urbani;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il presente Regolamento d'uso degli orti;
- segnalare all'ufficio di competenza del Comune il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per ferie o malattia;
- restituire al termine dell'utilizzo, gli attrezzi messi a disposizione del Comune.

Art. 7

Divieto agli assegnatari

Gli assegnatari degli orti devono osservare i seguenti divieti:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti

vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dal Comune;

- usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile); modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal Comune;
- costruire capanni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o rampicanti, ammazzare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale;
- allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto (sia di giorno che di notte) e nelle parti comuni;
- modificare il perimetro e la fisionomia degli spazi comuni, piantare alberi anche da frutto nel proprio appezzamento;
- accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano;
- costruire semenzai chiusi o serre permanenti;
- installare bombole di gas, gruppi elettrogeni o qualsiasi altro dispositivo pericoloso;
- installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista unicamente la protezione delle colture tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 60 cm da terra;
- ammazzare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più assegnatari;
- Usare e tenere in deposito prodotti fitosanitari della classe 1-2-3 e prodotti erbicidi o di qualsiasi tipo, oltre ai prodotti che prevedano il possesso dell'opportuno patentino (D.P.R 223/88).
- Effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica senza previa autorizzazione comunale.

Art. 8

Rappresentanti degli assegnatari e Comitato di Gestione

Per mantenere i rapporti tra i singoli assegnatari e l'Amministrazione nonché assicurare una corretta gestione degli orti, gli assegnatari degli appezzamenti, riuniti in assemblea

convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale nominano, a maggioranza degli assegnatari, due rappresentanti con durata in carica triennali.

I Referenti insieme ad un rappresentante del Comune, formano il Comitato di Gestione degli orti urbani, cui compete far rispettare il Regolamento, dirimere le controversie tra gli assegnatari, occuparsi dell'ordinaria manutenzione, segnalare al Comune le esigenze di manutenzione straordinaria, proporre al Responsabile competente la revoca delle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.

Solo i Referenti nominati possono interloquire con gli uffici del Comune per problemi di gestione.

Art. 9

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune. A titolo esemplificativo: sostituzione recinzioni e piastre, interventi sulle strutture e sugli impianti, potatura alberi, manutenzione attrezzature comuni.

Art. 10

Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione dell'appezzamento di terreno per almeno tre mesi, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui all'articoli 6 - 7, la perdita dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art 2, il mancato pagamento del canone annuo di cui all'art 5 danno luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.

Art. 11

Decadenza

L'assegnatario decade dal diritto di conduzione dell'appezzamento di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale revochi, per motivi di carattere pubblico, l'atto di assegnazione essendo questa a titolo precario. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario quale rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

Art. 12

Vigilanza

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'appezzamento da parte del concessionario, sul rispetto dei doveri e dei divieti così come previsto dal presente regolamento, sono di pertinenza del Comitato di Gestione, e degli uffici comunali competenti.

A ciascun assegnatario degli orti sarà consegnata una copia delle chiavi del cancello e del locale attrezzi dall'Ufficio Comunale competente; non è ammesso in nessun caso la sostituzione di eventuali serrature e/o lucchetti in assenza di autorizzazione da parte del Comune.

Art. 13

Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti che si possano verificare nella stagione degli orti rimanendo pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 14

Norme in deroga

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile.